

# **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

## **Principali novità normative e giurisprudenziali**

**6 aprile 2026 – 10 aprile 2026**

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

\*\*\*\*\*

### **APPALTO INTEGRATO: ANTICIPAZIONE DOVUTA ANCHE PER LA PROGETTAZIONE**

Con il parere n. 4007/2026, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'anticipazione del prezzo negli appalti integrati, con riferimento all'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14.

È stato chiesto se, in caso di appalto integrato, la stazione appaltante potesse non concedere l'anticipazione per le attività di progettazione, in quanto riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura per i quali l'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 prevede la facoltà di riconoscere un'anticipazione fino al 10%, e se, conseguentemente, sia corretto limitare l'anticipazione al 20% dell'importo contrattuale riferito alla sola esecuzione dei lavori, nonché attivare l'erogazione dell'anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori.

In via preliminare, il Ministero ha chiarito che la progettazione rientra nei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, con riferimento all'appalto integrato, l'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Da tale previsione si ricava che, in caso di appalto integrato, l'anticipazione è dovuta non solo per i lavori, ma anche per la progettazione esecutiva.

Il MIT ha inoltre evidenziato che l'art. 33 dell'Allegato II.14, come modificato dal d.l. n. 73/2025, convertito nella l. n. 105/2025, prevede al comma 1-bis la possibilità di riconoscere un'anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti della disponibilità del quadro economico, ma tale previsione opera nei casi di affidamento dei soli servizi e non nell'ambito dell'appalto integrato. In quest'ultimo caso, infatti, la progettazione esecutiva è parte della prestazione unitaria oggetto del contratto.

Conseguentemente, il Ministero ha ritenuto che non sia corretto limitare l'anticipazione al 20% della sola quota relativa all'esecuzione dei lavori, dovendosi considerare, seppur distintamente, anche la progettazione esecutiva. Parimenti, non è corretto attivare il meccanismo di erogazione dell'anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori, atteso che l'art. 125, comma 1, prevede espressamente, per l'appalto integrato, che l'anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per progettazione ed esecuzione.

In senso analogo, è richiamato il parere MIT n. 3200/2025.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **SOMMA URGENZA E STIPULA DEL CONTRATTO: CHIARIMENTI DEL MIT SUGLI EFFETTI DEL VERBALE**

Con il parere n. 4097/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito se la trasmissione del verbale di somma urgenza agli affidatari tramite PEC della stazione appaltante possa essere considerata quale scambio di lettere commerciali idoneo a produrre gli effetti della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Ministero ha richiamato anzitutto la disciplina di cui all'art. 140 del Codice, evidenziando che, nelle situazioni di somma urgenza, il RUP o altro tecnico può disporre l'immediata esecuzione dei lavori (nonché dei servizi o delle forniture), provvedendo contestualmente alla redazione di un verbale in loco contenente la descrizione della circostanza di urgenza, le cause e le prestazioni necessarie per rimuoverla. Entro i successivi dieci giorni deve essere inoltre predisposta una perizia giustificativa.

Tali atti (verbale e perizia) devono essere trasmessi all'affidatario per la sottoscrizione per accettazione; tuttavia, il MIT precisa che tale trasmissione ha natura esclusivamente propeedeutica e non è idonea a produrre effetti contrattuali ai sensi dell'art. 18.

Solo dopo la restituzione degli atti sottoscritti, la stazione appaltante provvede, ai sensi dell'art. 140, comma 4, all'approvazione della prestazione, alla copertura della spesa e all'acquisizione del CIG. È soltanto a seguito di tale approvazione che si procede alla stipula del contratto, anche nel caso in cui l'esecuzione sia già stata completata, mediante scrittura privata, anche consistente in apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali.

Resta fermo che l'affidamento e il contratto sono condizionati all'esito positivo dei controlli e che non è possibile procedere al pagamento delle prestazioni nelle more del loro espletamento.

Alla luce di tali considerazioni, il MIT ha escluso che la trasmissione del verbale di somma urgenza via PEC possa valere come stipula contrattuale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **ANAC AGGIORNA IL COEFFICIENTE "R" PER IL 2026: NUOVI VALORI PER LE TARIFFE SOA**

Con il comunicato del Presidente del 1° aprile 2026, l'ANAC ha fornito indicazioni in ordine alla determinazione, per l'anno 2026, del valore del coefficiente di rivalutazione "R" previsto nella Tabella B – Parte I dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, l'Autorità ha comunicato di aver proceduto al calcolo del suddetto coefficiente, rilevante ai fini delle tariffe applicate dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione, precisando che esso corrisponde all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicare con cadenza annuale a decorrere dal 2005 con base media dell'anno 2001, secondo le modalità indicate nel Manuale sull'attività di

qualificazione; il valore è stato determinato sulla base dei coefficienti di raccordo tra le diverse basi di riferimento e della media annua dell'indice FOI relativa al 2025, con conseguente quantificazione del coefficiente "R" per l'anno 2026 pari a 1,550.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **WHITE LIST E CONTINUITÀ DELL'ATTESTAZIONE SOA NELLE GARE DI LAVORI: I CHIARIMENTI ANAC**

Con la delibera n. 57/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su un'istanza relativa a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in detta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di lavori, che contestava l'aggiudicazione, deducendo, da un lato, la presunta falsità della dichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario in merito all'iscrizione nella c.d. "white list" e, dall'altro, la presunta mancanza di continuità del requisito di qualificazione SOA nel corso della procedura.

Con riferimento al primo profilo, l'Autorità ha richiamato la disciplina della lex specialis, che prevedeva, ai fini della partecipazione, alternativamente l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ovvero la presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo presso la prefettura competente. Dall'istruttoria è emerso che l'operatore economico aveva presentato sin dal 2021 l'istanza di iscrizione alla white list, successivamente reiterata, sebbene non ancora formalmente definita. In tale contesto, l'indicazione dell'avvenuta iscrizione, in luogo della presentazione dell'istanza, è stata qualificata come errore materiale, non idoneo a incidere sulla legittimità della partecipazione, anche in quanto il requisito risultava comunque soddisfatto secondo la disciplina di gara. L'Autorità ha inoltre evidenziato che una dichiarazione può rilevare come falsa solo se idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Quanto alla seconda censura, relativa alla presunta interruzione della continuità del requisito di qualificazione SOA, l'Autorità ha esaminato la tempistica di scadenza dell'attestazione e di avvio del procedimento di rinnovo. È emerso che l'attestazione era valida al momento dell'indizione della procedura e che l'operatore economico aveva attivato, prima della scadenza, iniziative volte al rinnovo, instaurando interlocuzioni con l'organismo di attestazione e avviando il relativo procedimento. Richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'Autorità ha ribadito che, ai fini della continuità del requisito, è sufficiente che l'operatore abbia tempestivamente attivato il procedimento di rinnovo o comunque posto in essere iniziative idonee a radicare l'obbligo dell'organismo di attestazione di procedere alle verifiche. Eventuali ritardi nell'istruttoria non possono, pertanto, pregiudicare l'operatore che abbia diligentemente avviato tale procedimento.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha ritenuto infondate le doglianze e ha confermato la legittimità dell'operato della stazione appaltante, ritenendo pertanto legittima l'aggiudicazione disposta nell'ambito della procedura di gara.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17/03/2026, N. 2213**

Con la sentenza n. 2213/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in ordine alla modificabilità delle giustificazioni dell'offerta economica nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, nonché alla qualificazione delle voci di costo ai fini della loro essenzialità, con riferimento agli artt. 41 e 110 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, nell'ambito della quale un operatore economico, risultato aggiudicatario, aveva fornito giustificazioni dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, modificando alcune voci, tra cui le spese generali e l'utile. Un concorrente proponeva ricorso deducendo, tra l'altro, l'illegittima modifica dell'offerta economica e la sua inattendibilità.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che le modifiche intervenute riguardassero elementi non essenziali dell'offerta e fossero ammissibili nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, senza alterare complessivamente la proposta economica.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, precisando che, in sede di verifica dell'anomalia, ferma l'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, essendo ammesse anche giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

In tale prospettiva, il Collegio ha chiarito che la disciplina di gara non individuava specificamente le voci costituenti elementi essenziali e immodificabili dell'offerta economica e che, pertanto, le spese generali non assumevano tale natura, potendo essere oggetto di rimodulazione. È stato inoltre evidenziato che tali voci possono anche essere indicate in modo incompleto o persino omesse senza incidere sull'ammissione alla gara, a conferma della loro non essenzialità.

Il Consiglio di Stato ha altresì richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al di fuori delle specifiche componenti eventualmente individuate dalla lex specialis o dalla legge come inderogabili, resta nella disponibilità dell'operatore economico la rimodulazione delle voci di costo, in coerenza con la libertà negoziale e imprenditoriale e con la funzione del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

Alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto che le modifiche apportate alle voci di costo non incidessero sulla complessiva affidabilità dell'offerta, escludendo profili di inattendibilità e confermando la legittimità dell'aggiudicazione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 26/03/2026, N. 2546**

Con la sentenza n. 2546/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in ordine alla configurabilità del grave illecito professionale ai fini dell'esclusione da una gara di appalto di lavori, con particolare riferimento al modello legale delineato dall'art. 98 del d.lgs. 36/2023, ai presupposti motivazionali del provvedimento espulsivo e al rapporto tra istruttoria e contraddittorio procedimentale.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico da una procedura avente ad oggetto lavori di manutenzione di infrastrutture stradali, disposta in ragione di plurime risoluzioni contrattuali per grave inadempimento e ritardo e della conseguente cancellazione dall'albo fornitori, ritenute espressive di un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di esclusione, in quanto conforme al modello legale e adeguatamente motivato anche mediante rinvio al provvedimento di cancellazione dall'albo fornitori, le cui valutazioni sono state fatte proprie per relationem.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale la decisione, chiarendo che, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023, l'illecito professionale può essere configurato anche in presenza di precedenti risoluzioni contrattuali per inadempimento, che costituiscono idoneo elemento di prova e richiedono una valutazione di gravità e di inaffidabilità dell'operatore. Nel caso di specie, tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti, in quanto l'esclusione si fondava su tre risoluzioni contrattuali e, tramite il richiamo al provvedimento di cancellazione dall'albo fornitori, esprimeva un giudizio complessivo di inaffidabilità, anche in relazione alla sicurezza della circolazione e alla regolare gestione della rete stradale.

Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che la cancellazione dall'albo fornitori fosse intervenuta successivamente alla partecipazione alla gara, in quanto il provvedimento di esclusione si fondava sulle valutazioni di gravità e inaffidabilità già contenute in tale atto, richiamate per relationem.

Quanto al secondo motivo, relativo alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, il Consiglio di Stato ne ha dichiarato l'inammissibilità per novità, rilevando che la censura non era stata proposta in primo grado. Il Collegio ha inoltre evidenziato la distinzione tra istruttoria amministrativa e contraddittorio procedimentale, quali momenti complementari ma distinti, che devono essere specificamente dedotti nei motivi di ricorso.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*